

Segnalazione scadenza FGAS

A cura di: Dott. Matteo Melli

Ambiente**SEGNALAZIONE SCADENZA****31 MAGGIO 2015****Dichiarazione annuale FGAS (gas fluorurati)**

Il prossimo **31 maggio 2015** scade il termine per l'invio della **dichiarazione annuale gas fluorurati** articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012

Chi è obbligato?

Ai sensi del DPR 43/2012, *“gli operatori [sostanzialmente i proprietari, salvo il caso in cui abbiano delegato una terza persona] delle applicazioni fisse di **refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio**” contenenti **3 kg o più di gas fluorurati.**”*

Quali impianti?

Più in particolare si tratta di impianti con le seguenti applicazioni:

- **refrigerazione** (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
- **condizionamento** dell'aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell'aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello)
- **pompe di calore** (estraggono energia dall'ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate)
- **sistemi di protezione antincendio** (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito)

Per rientrare nell'obbligo ciascuna apparecchiatura o sistema appartenente ad una delle citate tipologie **deve contenere una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati** ad effetto serra.

Quali gas (“gas fluorurati”)?

I **gas fluorurati o F-gas (HFC, PFC e SF6)** sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori e applicazioni. Gli HFC costituiscono il gruppo più comune di gas fluorurati. Trovano impiego in vari settori e applicazioni, ad esempio come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e nelle pompe di calore, come agenti espandenti per schiume, come agenti estinguenti in sistemi antincendio, propellenti per aerosol e solventi. Esempi: R134, R404A, ecc

L'**elenco aggiornato delle sostanze che rientrano nel campo di applicazione** è riportato a questo link: <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili/elenco-aggiornato-delle-sostanze-da-considerare-ai-fini-della-dichiarazione>.

Che cosa fare?

VERIFICARE SE SONO PRESENTI IMPIANTI SOGGETTI

Gli aspetti da verificare sono: **tipo di gas** e relativa **quantità**.

Entrambi possono essere rintracciati all'interno di

- **libretto d'uso e manutenzione;**
- **targa presente sull'impianto.**

VERIFICA LIBRETTO DI IMPIANTO E CONTROLLO FUGHE

Ogni impianto soggetto al campo di applicazione deve essere dotato di relativo **libretto** contenente i dati di impianto, i **controlli fughe** da effettuare periodicamente (DPR 147/2006), le eventuali **operazioni effettuate** di interventi di recupero/eliminazione di gas, ecc.

DICHIARAZIONE ANNUALE

Se l'impianto è regolarmente registrato e dotato di libretto di controllo, è da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una **dichiarazione** contenente **informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente**.

La dichiarazione deve essere effettuata attraverso il portale appositamente predisposto:

<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>.

Dati da comunicare - I dati da comunicare sono sostanzialmente i seguenti: dati identificativi (operatore, persona di riferimento, sede di installazione), il numero e la tipologia di apparecchiature presenti ed anche le informazioni di dettaglio (tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell'anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell'anno di riferimento; motivo dell'intervento).

EFFICIENZA ENERGETICA

Come previsto dal DPR 74/2013, si ricorda inoltre che *“in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un **controllo di efficienza energetica**. Il controllo riguarda in particolare il sottosistema di generazione, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico **Rapporto di controllo di efficienza energetica**”*.

Vedi anche: [Climatizzazione estiva e invernale – Nuovi libretti - Libretto di impianto e rapporto di efficienza](#)

Redazione a cura di:

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

info@matteomelli.it - www.matteomelli.it

La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene indicazioni di massima circa i temi trattati: l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali inesattezze o incompletezza delle informazioni. E' possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list rispondendo al messaggio con oggetto “cancellazione”.

dott. matteo melli

STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

Via Bonacolsi, 20 - 46023 Gonzaga (MN) - Tel. e fax 0376 588053 - www.matteomelli.it - info@matteomelli.it

